

Articolo 28

Procedura ristretta

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara **contenente le informazioni di cui all'allegato V, parte B o C a seconda dei casi**, fornendo le informazioni **richieste dall'amministrazione aggiudicatrice** per la selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

2. Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni **fornite** potranno presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura **in conformità dell'articolo 65**.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **trenta giorni** dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

3. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non è usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al presente articolo, paragrafo 2, secondo comma, può essere ridotto a **dieci giorni** purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nell'allegato V, parte B, sezione I, sempreché dette informazioni **siano** disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

b) **l'avviso di preinformazione** è stato inviato alla pubblicazione non meno di **trentacinque giorni** e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

4. **Gli Stati membri possono prevedere che tutte** le amministrazioni aggiudicatrici sub centrali **o specifiche categorie delle stesse** possano fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati selezionati, purché tutti i candidati **selezionati** dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. **In assenza di** un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data **di invio** dell'invito a presentare offerte.

5. Il termine per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2 del presente articolo può essere ridotto di cinque giorni quando l'amministrazione aggiudicatrice accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica **conformemente all'articolo 22, paragrafi 1, 5 e 6-**

6. Quando, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'amministrazione aggiudicatrice, sia impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, essa può fissare:

a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.